



Argomento n. 13/B all'O.d.G.

Verbale n. 13/B del 22 dicembre 2006

OGGETTO: **Determinazioni, indirizzi e linee guida in ordine alle attività di miniera e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione di cantieri minerari già autorizzati (R.D. 29 luglio 1927, n. 1443; L.R. 25 febbraio 2005, n. 7).**

La C.T.R.A.E.

- visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e le vigenti norme in materia di miniere;
- visti il R.D.L. 15.06.1936, n. 1347, la L. 06.10.1982, n. 752, la L. 30.07.1990, n. 221 e il D.P.R. 18.04.1994, n. 382
- vista la L. 16 maggio 1970, n. 281;
- vista la L.R. 17 gennaio 1972, n. 1;
- vista la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la L.R. 13.04.2001, n. 11;
- vista la L.R. 25 febbraio 2005, n. 7;
- viste la L.R. 10.01.1997, n. 1 e la L.R. 22/07/1997, n. 27;
- vista la L.R. 26.03.1999, n. 10 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- visto il D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; il R.D. 3.6.1940, n. 1357; il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
- visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e le vigenti norme in materia ambientale;
- vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- vista la D.G.R. n. 400 dell'8.02.2000 e la necessità di provvedere a riguardo;
- vista la D.G.R. n. 2158 del 11.07.2006;
- valutate le argomentazioni e la documentazione in atti, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;
- valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

rileva, evidenzia e propone alla Giunta Regionale quanto segue.

L'attività estrattiva di miniera è soggetta alle disposizioni del Regio Decreto 29.07.1927, n. 1443 –“*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno*”- e correlata normativa in materia. A seguito dell'art. 3 della legge

Verbale C.T.R.A.E. del 22.12.2006

costituzionale n. 3 del 18.10.2001, le Regioni hanno acquisito il potere legislativo anche in materia di miniere. In attesa dell'emanazione di una normativa organica regionale, alle concessioni minerarie per minerali solidi, rilasciate ai sensi del suddetto Regio Decreto n. 1443/1927, la Regione Veneto ha approvato la L.R. 25 febbraio 2005, n. 7.

Con l'entrata in vigore della citata L.R. 25.02.2005, n. 7 e tenuto conto delle mutate sensibilità ambientali in materia di miniere e di ricomposizione ambientale delle aree interessate dai lavori di coltivazione risulta necessario esprimere indirizzi in merito ai programmi lavori, alle pertinenze minerarie ed in generale alle procedure inerenti la gestione dei cantieri minerari anche al fine di dare certezza alle procedure amministrative da assumere nelle more della emanazione della disciplina organica in materia inoltre prevista dalla medesima L.R. 7/2005.

Già con la precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 2158 del 11.07.2006 sono state determinate le tariffe dei contributi da versare ai Comuni da parte delle ditte concessionarie, come previsto dalla citata L.R. 7/2005, sono stati determinati e chiariti alcuni aspetti attinenti tali contributi e stabilito l'obbligo di apposizione di un cartello identificativo ad ogni accesso ai cantieri minerari.

Occorre quindi provvedere all'adeguamento delle procedure correlate alle citate attività minerarie a seguito di quanto statuito dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 e dalla legge regionale 7/2005 e conseguentemente adottare le direttive come riportate nella successiva proposta di provvedimento.

Va quindi precisato che nella individuazione delle pertinenze scindibili e inscindibili debbesi avere riguardo alla diversa natura e alla diversa finalità che l'attività mineraria tende a perseguire nel rispetto dell'art. 23 della legge mineraria. Peraltro si rileva che, a differenza di quanto disposto dalle leggi minerarie per gli aspetti pertinenziali e i macchinari la cui attribuzione alla miniera è sottoposta alle cautele dell'ingegnere capo del Distretto Minerario (ora Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive), per le pertinenze immobiliari non risultano esplicite norme che attribuiscono alla P.A. un potere di discrezionalità tecnica che le consenta di stabilire quali pertinenze siano da conservare, per ragioni tecnico economiche, al giacimento e quali siano invece scindibili. Vanno quindi fatti salvi particolari casi di inutilità verificata e attestata dal Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive. In via generale, tuttavia, le pertinenze minerarie essendo cose destinate in modo durevole al servizio della miniera, seguono la sorte giuridica della medesima finché questa esiste come giacimento (minerale utile e minerali di paragenesi) concretamente coltivabile; e poiché la miniera appartiene al patrimonio indisponibile pubblico a tale patrimonio vanno ascritte le pertinenze.

Il concessionario che asporta o vende le pertinenze contravviene all'obbligo che la legge mineraria (artt. 23, 26, 40, ecc.) impone di porre e lasciare al servizio della miniera le medesime.

Occorre quindi precisare e stabilire che con il termine “*pertinenze principali*” si intendono il pozzo principale, le gallerie principali di carreggio, le strutture principali degli impianti di flottazione e arricchimento, gli impianti che comportano l’impiego di tecnologie complesse e relativi fabbricati principali, e comunque i fabbricati e gli impianti la cui autorizzazione è soggetta a V.I.A.

Con il termine “*pertinenze secondarie*” si intendono fornelli, discenderie, gallerie, valli, argini, vasche, cabine elettriche, impianti di pesatura, trasporto, frantumazione, selezione, ricovero e relative strutture e fabbricati, strutture e fabbricati di servizio, viabilità interna e di accesso ed in generale fabbricati manufatti ed impianti che non costituiscono “*pertinenze principali*”.

Inoltre, a fronte della tendenza ad appaltare a terzi l’attività di miniera, occorre precisare in modo esplicito la funzione del preventivo nulla-osta della cessione della concessione mineraria. Tutto ciò fatti salvi lavori e attività specialistiche e tra queste quelle di ricomposizione e/o scavo. Si ricorda al riguardo che il concessionario deve sempre mantenere la disponibilità del giacimento e le connotazioni essenziali di impresa mineraria e della capacità tecnica ed economica per tutta la durata della coltivazione e fino all’avvenuta dichiarazione della Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive di esaurimento e avvenuta ricomposizione dei connessi cantieri minerari ovvero di avvenuta dichiarazione di riconsegna della miniera alla Regione, anche a seguito di decadenza, rinuncia, revoca o annullamento e previa esecuzione dei correlati interventi di ricomposizione e messa in sicurezza stabiliti. I doveri minerari, compreso l’obbligo alla ricomposizione ambientale dei siti, e i diritti di godimento della miniera, devono restare in capo all’impresa mineraria. L’impresa mineraria deve quindi disporre dei materiali coltivabili e li potrà cedere ad avvenuta ottimale coltivazione in sicurezza.

Infine, si ritiene opportuno precisare e ribadire, ai sensi delle vigenti normative in materia, che è sempre fatto obbligo alla ditta concessionaria di miniera del risarcimento degli eventuali danni prodotti dall’attività di coltivazione della miniera.

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate ed emerse, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Tanto premesso la C.T.R.A.E. a maggioranza, con

voti favorevoli n. 16

voti contrari n. 0

astenuti n. 1

su 17 presenti e votanti, approva e propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente provvedimento di determinazioni, indirizzi e linee guida.

1) di dare atto e stabilire che l’apertura di nuovi cantieri minerari, le varianti sostanziali di tutti i cantieri minerari e la realizzazione delle pertinenze principali sono soggetti ad

Verbale C.T.R.A.E. del 22.12.2006

Pag. n.133 di 138

autorizzazione regionale con le procedure di cui alla L.R. 25.02.2005, n. 7 e alla L.R. 26.03.1999, n.10;

2) di dare atto e stabilire che i programmi lavori di cui all'art. 2 del R.D. 15.06.1936, n. 1347, sono quindi riferiti ai cantieri minerari così come autorizzati all'entrata in vigore della L.R. 25.02.2005, n. 7 e attengono da tale data alle sole modalità di organizzazione e coltivazione dei cantieri nel rispetto comunque delle prevalenti prescrizioni statuite;

3) di stabilire che i rinnovi delle autorizzazioni ambientali (D.Lgs. 42 del 22.01.2004, R.D. 1357 del 03.06.1940, R.D.L. 3267 del 30.12.1923, ecc.), le varianti non sostanziali ai cantieri minerari di cui ai successivi punti 4), 5) e 6) e la realizzazione di pertinenze secondarie sono rilasciate, previa istruttoria d'ufficio, con il titolo unico, statuito dalla L.R. 25.02.2005, n. 7, art. 1, comma 2), con decreto dal Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive. Tali atti, nei casi dovuti, vanno trasmessi alla Soprintendenza competente per territorio per l'esercizio della potestà di annullamento di cui al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

4) di precisare e stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione della Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive di esaurimento e avvenuta ricomposizione del cantiere minerario ovvero di avvenuta dichiarazione di riconsegna della miniera alla Regione, anche a seguito di decadenza, rinuncia, revoca o annullamento e previa esecuzione dei correlati interventi di ricomposizione e messa in sicurezza stabiliti, la medesima Direzione Regionale potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione del cantiere minerario che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche prevedendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

5) di stabilire che le varianti ai progetti di coltivazione dei cantieri minerari che non determinano sostanziali incrementi del volume di minerale utile da estrarsi o delle superfici di cantiere già autorizzato, o modificazioni sostanziali della forma del recupero approvato, non sono soggette alle procedure previste per le domande di autorizzazione di nuovi cantieri o ampliamento o varianti sostanziali dei cantieri minerari già autorizzati, e sono denegate o accolte, anche con modifiche o prescrizioni, con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, su istanza della ditta concessionaria;

6) di stabilire che le varianti ai progetti di coltivazione autorizzati dei cantieri minerari di cui ai punti 4) e 5) costituiti da modificazioni e/o riposizionamenti e/o congrui approfondimento dello scavo, e tra questi quelli motivati dalla necessità di intercettare il giacimento o di seguire l'andamento del minerale utile o che modificano la conformazione e/o le sequenzialità temporali di coltivazione e delle sistemazioni ambientali stabilite, costituiscono varianti "non

sostanziali” e possono essere denegate o accolte con le modalità di cui ai citati precedenti punti;

7) di stabilire e precisare in via generale che con il termine di “*minerale utile*” si intende e va inteso il minerale espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale nel cantiere minerario, mentre con il termine “*materiale associato*” (materiale sterile, materiale di scarto, materiale di scopertura, ecc.) si intendono tutti gli altri materiali, con i relativi volumi, abbattuti in via derivata e correlata al fine di addivenire alla coltivazione del minerale utile a giacimento ed alla realizzazione della ricomposizione ambientale statuita;

8) di precisare e stabilire che:

a) il materiale associato derivante dai lavori di miniera, autorizzati nello specifico comprensorio minerario della specifica miniera (cantieri minerari), va utilizzato prioritariamente per le ricomposizioni ambientali della medesima;

b) il materiale associato in esubero rispetto al progetto di ricomposizione autorizzato dovrà essere asportato;

c) è fatto divieto di utilizzo, nelle ricomposizioni dei cantieri minerari, di materiale diverso da quello di cui alla precedente lettera a) se non espressamente autorizzato dal provvedimento di autorizzazione e tale utilizzo deve comunque svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

d) eventuali utilizzi di altro materiale, diverso da quello di cui alla precedente lettera a), potrà essere autorizzato o prescritto con le procedure di cui ai precedenti punti 4) e 5), se funzionale e migliorativo delle ricomposizioni autorizzate e nel rispetto di quanto statuito dalle direttive e norme in materia (D.G.R. n. 80 del 21.01.2005, D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ecc.);

9) di stabilire e precisare che l’autorizzazione del cantiere minerario e la concessione mineraria è rilasciata, previo accertamento regionale, ad imprese minerarie che esprimono, altresì, specifiche e accertate connotazioni di capacità tecnica ed economica. I trasferimenti delle concessioni sono soggetti a preventiva autorizzazione regionale ai sensi della legge mineraria anche per motivi di sicurezza correlate alle precitate connotazioni. Ne consegue che non è ammesso l’affitto o l’appalto della miniera ad altra ditta, anche di un singolo lotto o cantiere minerario, trattandosi infatti, nella sostanza, della trasposizione (trasferimento non autorizzato) delle funzioni poste espressamente in capo alla specifica impresa mineraria assegnataria di concessione. Le ditte titolari di concessioni minerarie che attuano tali procedure potranno essere assoggettate alla sospensione dei lavori e alla procedura di decadenza. Parimenti la capacità tecnico economica è requisito che deve sussistere ininterrottamente in capo al soggetto titolare della concessione mineraria per tutta la durata della medesima;

10) di stabilire che nei casi in cui il recupero dell’area del cantiere minerario sia prevista a bosco, la ricostituzione del medesimo dovrà essere eseguita con il controllo del Servizio

Forestale Regionale soprattutto in funzione della scelta delle essenze arboree da mettere in opera ed inoltre, prima della dichiarazione di avvenuta ricomposizione, dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale competente un'attestazione del Servizio Forestale Regionale relativa all'attecchimento delle essenze arboree;

11) di precisare che le funzioni di polizia mineraria sono svolte dalle province ai sensi della L.R. 13.04.2001, n. 11;

12) di precisare e stabilire che le funzioni di ingegnere capo di cui al R.D. 29.07.1927, n. 1443, al R.D.L. 15.06.1936, n. 1347, alla L. 06.10.1982, n. 752, alla L. 30.07.1990, n. 221 e al D.P.R. 18.04.1994, n. 382, sono svolte dal Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Attività Estrattive che provvede per gli aspetti gestionali relativi all'attività mineraria non specificatamente normati dalla L.R. 25.02.2005, n. 7;

13) di precisare, prescrivere, ribadire e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta concessionaria di miniera di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della miniera;

14) di stabilire che le prescrizioni statuite ai precedenti punti 2), 4), 7), 8), 10) e 13) costituiscono modifica ed integrazione a tutte le concessioni minerarie di minerali solidi rilasciate nella regione Veneto e che quindi si intendono in tali atti integralmente riportate e trascritte, assolve le statuizioni di cui al successivo punto 15;

15) di pubblicare il provvedimento della Giunta Regionale sul B.U.R. del Veneto e di notificarlo alle ditte titolari di concessione mineraria di minerali solidi di competenza regionale nel Veneto.